



REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale  
Segretariato Generale

Il Comitato Giuridico Consultivo

Composto dai Sigg.:

Eugenio MELE – Consigliere di Stato – Presidente  
Angelo BUSCEMA – Consigliere della Corte dei Conti – Componente  
Francesco MANGANARO – Ordinario Università di Reggio Calabria – Componente  
Oreste MORCAVALLO – Avvocato amministrativista – Componente  
Giampiero SCARAMUZZINO – Avvocato dello Stato – Componente  
e con l'assistenza dell'Avv. Domenico Gullo - Segretario

Ha reso il seguente

P A R E R E

Su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento n. 9 Infrastrutture Lavori Pubblici del 29.12.2008 prot. n. 4977/DG

F A T T O

Si chiede parere in ordine alle competenze degli Architetti ed Ingegneri Juniores, iscritti alle Sezioni B di cui agli artt. 16 e 45 del DPR n. 328/2001, ed in particolare in ordine alla possibilità dei predetti professionisti di firmare in proprio le progettazioni (compresi i calcoli statici) da depositare, ai sensi della normativa sismica, secondo le procedure di cui alla Legge Regionale n. 7 del 27.04.1998, per come modificata dall'art. 30 della L.R. n. 9/2007, e al Regolamento Regionale n. 1 del 12.11.1994.

DIRITTO

La disposizione legislativa da interpretare, in merito alla possibilità di ritenere incluso nelle competenze dei professionisti juniores il deposito di progetti strutturali in zona sismica, è quella contenuta nell'art. 46, comma 3, lett. a) del DPR n. 328/2001, con riferimento alla professione di ingegnere (nonché nell'art. 16, comma 5, DPR cit, relativamente agli architetti).

Ai sensi del succitato art. 46, comma 3, lett. a), la linea di demarcazione tra l'ambito generale di intervento dell'ingegnere e quello consentito in proprio anche all'ingegnere junior è costituito dalla "progettazione [...] relativa a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".

L'esame della normativa in materia evidenzia, in ordine al predetto riparto di competenze tra tecnici abilitati alla presentazione di progetti, l'esistenza di un evidente problema interpretativo.

All'uopo non soccorre la normativa nazionale, in quanto l'art. 93 DPR n. 328/2001 dispone che il progetto delle costruzioni in zone sismiche deve essere "firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori", e tantomeno la normativa regionale sopra richiamata.

Se da un canto è vero che competenti a presentare progetti in zone sismiche sono anche, ma con comprensibili limitazioni, i tecnici diplomati, d'altro canto è evidente che le competenze degli ingegneri juniores non sono esattamente corrispondenti a quelle degli ingegneri ma neanche sono equiparabili a quelle dei tecnici diplomati.

Pertanto, risultando difficile individuare un criterio generale adottabile in ogni evenienza, si determina la necessità di rinviare ad una valutazione caso per caso, secondo le regole tecniche comunemente usate, del singolo progetto presentato.

In tale valutazione sarà necessario avere riguardo alla clausola di chiusura contenuta nell'art. 46 cit. (nonché nell'art. 16), che attribuisce agli ingegneri le attività che implicano l'utilizzo di metodologie innovative, e dunque alla particolare complessità tecnica dell'attività progettuale, implicante "conoscenze peculiari degli studi di ingegneria" (*Consiglio di Stato, sez. IV, 22.05.2009, n. 2938*).

Nei casi in cui le caratteristiche del progetto siano oggettivamente tali da far sorgere dubbi sulle competenze professionali del progettista, bisognerà riferirsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui vige un favore per la competenza esclusiva dei tecnici laureati – giustificato dall'importanza dei valori in gioco nella materia sismica e segnatamente quello di tutela della pubblica incolumità (cfr. *Consiglio di Stato, sez. V, 13.01.1999, n. 25*).

○ ○ ○

Data la delicatezza della questione, codesta direzione potrebbe, quale indirizzo ai fini di mero coordinamento degli uffici – e quindi con valore non vincolante, onde non esporsi ad eventuali azioni risarcitorie – dare indicazioni affinché si presumano in capo all'ingegnere che presenta il progetto, ancorché ingegnere junior, le necessarie competenze, secondo il principio sancito dal punto 1.4 del codice deontologico degli ingegneri secondo cui "l'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione", mentre dovrà essere negata agli ingegneri juniores la possibilità di presentare propri progetti solo nei casi di particolare complessità, tali da escludere metodologie standardizzate, ferma la possibilità di collaborare con gli ingegneri anche per la stesura di tali progetti.

Il Relatore

*Oreste Morcavallo*

Il Presidente

*Me*